

\

COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - O.I.V. (AGGIORNATO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 105/2016, AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 2.12.2016, AL D. LGS. 74/2017)

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 11.07.2018

ART. 1: CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, disciplina le modalità organizzative e gestionali dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di seguito indicato con la sigla O.I.V., istituito ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, come novellato dal D. Lgs. n. 74/2017.

Il presente Regolamento, inoltre:

- a) sostituisce integralmente il precedente, approvato con atto giuntale n.137 del 10.11.2010;
- b) recepisce, oltre alle innovazioni del sopraindicato D. Lgs. n. 74/2017, pure quelle del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2.12.2016 (adottato ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del DPR 9.5.2016, n. 105), recante l’istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance.

L’O.I.V. sostituisce i vecchi servizi di controllo interno di cui al Decreto Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 ed esercita, in piena autonomia, le funzioni demandategli dalla normativa di settore e, in particolare:

- a) Le attività di cui ai commi da 4 a 6 del già nominato art. 14 del D. Lgs. 150/2009;
- b) Le attività di controllo strategico di cui all’art. 6, comma 1, del menzionato D. Lgs. 286/1999, riferendo in proposito direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo.

ART. 2: COMPOSIZIONE e NOMINA

Questo Ente intende procedere alla costituzione dell’O.I.V. in forma collegiale, cioè composto da n.3 componenti esterni. Detti componenti, oltre che di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni, devono essere dotati di tutti i requisiti previsti dal D.M. 2-12-2016, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli stessi dalla normativa di settore.

I componenti dell’O.I.V. sono nominati dal Sindaco con proprio decreto tra gli iscritti da almeno 6 mesi (cfr. art. 7, comma 3 citato D.M.) nell’elenco nazionale tenuto ed aggiornato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, previa procedura selettiva pubblica.

A tale scopo viene bandito un avviso finalizzato all’acquisizione e successiva valutazione dei curricula e delle annesse relazioni accompagnatorie.

Stante i disposti di cui al predetto D.M. del 2-12-2016, art. 7, comma 5, le Amministrazioni pubblicano nell’apposito Portale della Performance gli avvisi di selezione comparativa ed i relativi esiti. Nel corso dell’istruttoria la professionalità e le competenze specifiche sono accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum e dalla relazione accompagnatoria, anche tramite un colloquio con la Commissione giudicatrice di nomina giuntale.

Gli interessati saranno chiamati ad illustrare la relazione accompagnatoria, le loro esperienze professionali significative e ad esporre l’attività e gli obiettivi che l’OIV è tenuto a perseguire. Il candidato prescelto per la nomina dovrà far pervenire la propria accettazione entro 7 giorni dalla comunicazione che sarà a lui inoltrata appositamente tramite Pec.

I professionisti, che saranno nominati dal Sindaco, saranno invitati a sottoscrivere apposito contratto, dando atto che:

- ai sensi dell’art. 3 – comma 55 – della Legge 244/2007, come modificato dall’art. 46 – comma 2 – del D.L. 112/2008, “*gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge*” e ribadito che l’oggetto della prestazione in argomento risulta espressamente previsto ex artt. 7 e 14 del D. Lgs. n.150/2009 ed ora art. 6 del DPR 9 maggio 2016, n.105;

- il contratto non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato e non sarà utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale del Comune di Cirò Marina nelle forme di stabilizzazione del precariato di cui al D. Lgs. 75/2017.

Ai professionisti si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi di cui al Codice di Comportamento del Comune di Cirò Marina vigente nel tempo, come ivi esplicitamente disposto.

L'atto di nomina dell'O.I.V., unitamente al curriculum dei professionisti incaricati, saranno pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché nella pertinente sotto-sezione.

Art.3: DURATA IN CARICA – REVOCA - DIMISSIONI - DECADENZA

A norma dell'art. 7 del D.M. 02/12/2016 nonché dell'art. 14 bis, comma 3 (come novellato dal D. Lgs. n. 74/2017), l'incarico avrà durata triennale, non prorogabile ed è rinnovabile per una sola volta, previa procedura selettiva pubblica.

L'incarico cessa immediatamente:

- a) per cause naturali;
- b) al venir meno di uno solo dei requisiti (per l'iscrizione nell'Elenco Nazionale) di cui al cenno art.2 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nel medesimo;
- c) al verificarsi di uno solo dei casi di esclusione dalla nomina contemplati dall'art. 14, comma 8 del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii (vedi successivo art. 4 del presente Regolamento);
- d) al verificarsi di uno solo dei casi di esclusione dalla nomina contemplati dal successivo art. 4 del presente Regolamento.

I professionisti incaricati sono revocabili dal Sindaco per gravi inadempienze e per accertata inerzia. L'eventuale revoca dell'incarico di OIV prima della scadenza dovrà essere adeguatamente motivata (cfr. art.7, comma 8 del D.M. 2.12.2016).

La scadenza dell'organo politico - amministrativo non comporta la decadenza dell'incarico di OIV.

I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza per incompatibilità ambientale sono adottati dal Segretario Generale, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del contraddittorio. In caso di dimissioni dovrà essere garantito un preavviso di 30 giorni.

Il Sindaco deve provvedere alla nuova nomina entro 30 gg.

Art. 4: REQUISITI

Per essere nominati componenti dell'O.I.V, presso il Comune di Cirò Marina occorre:

- a) Essere iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, istituito, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 (GU n. 14 del 18.01.2017) e possedere i requisiti generali, di competenza ed esperienza nonché di integrità di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 (G.U. n. 14 del 18-1-2017);
- b) Essere iscritti nelle Fasce Professionali II[^] e III[^] secondo quanto stabilito dall'Art.7, comma 6, lett. b) del D. M. 2 dicembre 2016. (si ricorda in proposito che per l'incarico di Presidente di OIV o di O.I.V. "monocratico", in un Ente con più di 250 dipendenti, può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia professionale 3; in tutte le altre amministrazioni a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3).
- c) Possono, inoltre, essere valutati ulteriori requisiti di professionalità, integrità ed esperienza deducibili dal Curriculum Vitae dei candidati o dalla relazione accompagnatoria di cui è menzione al precedente art. 2.

A norma dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009, come novellato dal D. Lgs. 74/2017, non possono essere nominati OIV i dipendenti dell'Amministrazione interessata, i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla designazione.

Non possono essere, inoltre, nominati OIV i candidati che:

1. Siano responsabili della Prevenzione della Corruzione e/o Responsabili della Trasparenza presso il Comune di Cirò Marina;
2. Si trovino, nei confronti del Comune di Cirò Marina, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
3. Abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
4. Abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di Cirò Marina;
5. Abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con gli organi di indirizzo politico e con quelli di indirizzo amministrativo del Comune di Cirò Marina;
6. Siano Revisori dei Conti presso il Comune di Cirò Marina;
7. Si trovino in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;

Stante al disposto di cui al più volte citato D.M. 2-12-2009, art. 8), ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre, mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari a uno e per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite è sempre pari a uno.

Art. 5: MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

I Candidati dovranno presentare, assieme all'istanza di partecipazione, il proprio Curriculum Vitae ed una relazione accompagnatoria contenente ogni altra indicazione o elemento utile alla valutazione.

La Commissione valuterà, comparandoli, i requisiti dei candidati, attraverso l'esame dei Curricula (con annesso documento di riconoscimento), delle relazioni accompagnatorie e della documentazione che gli interessati intenderanno esibire, con riferimento:

- alla formazione dell'interessato, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione;
- al percorso professionale svolto;
- alle capacità, o competenze specifiche acquisite che determinano di fatto l'adeguatezza e corrispondenza del profilo e del background professionale alla mansione assegnata e per la funzione in cui opererà.

Si precisa che:

- nella fattispecie, non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito; sarà, comunque, redatto un verbale di esame delle istanze e dei curricula pervenuti funzionale al raffronto comparativo;
- la mancata esibizione di uno solo dei documenti quali curriculum e/o relazione accompagnatoria, darà luogo alla automatica esclusione dalla comparazione selettiva;
- di quanto alla precedente linea si darà immediata comunicazione all'interessato;
- in tutti gli altri casi nei quali si ritenesse discrezionalmente utile acquisire ulteriori elementi conoscitivi e/o precisazioni è facoltà della Commissione chiedere ulteriori elementi integrativi.

ART. 6: COMPENSO

Ai componenti dell'OIV viene corrisposto un compenso annuo determinato dalla Giunta comunale, prima della pubblicazione dell'avviso, al di sotto dei limiti massimi stabiliti dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, punto e) del DPR 105/2016 e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, oltre ad un rimborso delle spese per viaggio e vitto. Compenso e rimborso spese saranno liquidati semestralmente su presentazione di idonea attestazione comprovante:

- l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento;
- le spese effettivamente sostenute per viaggio e vitto.

ART. 7: FUNZIONI E COMPITI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

In base al novellato art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009, l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009 a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal detto decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 150/2009, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei titolari di Posizione Organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D. Lgs. 150/2009;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

L'O.I.V., stante al disposto di cui al comma 4 bis del cennato art 14, nel procedere alla validazione della Relazione sulla performance, tiene conto anche “delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del D.L. 90/2014, e dai dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7 del già menzionato D. Lgs. n. 150/2009.

Lo stesso svolge ed effettua, infine:

- le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del menzionato D. Lgs. 286/1999, riferendo in proposito direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. Detta attività consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali sco-

stamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi;

- tutte le funzioni e i compiti ad esso attribuiti, di tempo in tempo, oltre che dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice del personale del Comune di Cirò Marina.

ARTICOLO 8 – STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

Presso l'Ente è istituita, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 14, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Struttura Tecnica permanente di supporto all'OIV, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

Essa è individuata nell'Unità Operativa complessa e permanente costituita dalla Segreteria Generale, dal Servizio Contabilità e Bilancio e dal Servizio Affari Generali.

Le funzioni della Struttura Tecnica Permanente si esplicano in attività di collaborazione con l'OIV, mediante lo studio e l'approfondimento delle tematiche d'interesse, di monitoraggio delle evoluzioni normative nella materia in argomento e di supporto organizzativo, consistente nella predisposizione di modelli valutativi del personale dipendente con qualifica dirigenziale e nonché nella cura delle relazioni con altri enti o amministrazioni.

ART. 9 CODICE DI COMPORTAMENTO

Come già precisato all'art. 2 – ultimo periodo - all'O.I.V. si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di Comportamento del Comune di Cirò Marina, vigente nel tempo.

I componenti dell'OIV sono tenuti, comunque, a osservare le seguenti disposizioni:

- a) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa della struttura stessa;
- b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco;
- c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

ART. 10: FUNZIONAMENTO

L'O.I.V. stabilisce autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento, come pure quelli relativi all'utilizzo (cfr. comma 4 bis del novellato art. 14) di sistemi di coinvolgimento nelle valutazioni:

- di cittadini,
- di utenti finali dei servizi,
- di indagini effettuate da agenzie esterne di valutazione.

ART. 11: POTERE ISPETTIVO ED ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L'O.I.V. nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 del più volte citato art. 14, ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha, altresì, accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema e le risultanze di controllo strategico e di gestione (cfr. art. 6 D. Lgs. 150/2009), e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. (cfr. art.14, comma 4 ter).

L'O.I.V. si impegna a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nel corso della propria attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 12 : PARI OPPORTUNITA'

Il Comune di Cirò Marina, dotato di un Regolamento delle azioni positive, garantisce, ai sensi della normativa vigente, pari opportunità tra uomini e donne e, soprattutto, nei confronti di candidati con disabilità.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia.

Il presente regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia.